

Part-time docenti formazione professionale

Contratto di lavoro part-time del personale assunto a tempo indeterminato: modalità di richiesta, tipologie, modulistica di riferimento

START

Mercoledì 18 marzo 2026

Inizio presentazione domande

STOP

Mercoledì 1 aprile 2026

Chiusura presentazione domande

Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (tempo pieno).

A chi si rivolge

Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il personale insegnante con rapporto di lavoro tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasformazione.

Decorrenza e durata del part-time

Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal 1° settembre di ogni anno.

TEMPORANEA

Il part-time viene autorizzato per la durata temporanea di un anno scolastico. Alla scadenza si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.

PLURIENNALE

Il personale insegnante, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere, nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico svolgendo l'attività lavorativa a tempo pieno sui restanti 4 anni

L'anno di riposo può essere richiesto:

- dal quarto anno scolastico, in caso di un'anzianità di servizio di almeno 10 anni
- dal terzo anno scolastico, in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni

- dal primo anno scolastico, in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni

Tipologie di part-time

La prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno e la distribuzione dell'orario di lavoro può essere di tipologia:

ORIZZONTALE

L'orario di lavoro viene ridotto omogeneamente in tutti i giorni lavorativi

VERTICALE SETTIMANALE

L'orario viene svolto a tempo pieno in alcuni giorni della settimana (non meno di 3) e negli altri giorni è previsto il riposo

VERTICALE ANNUALE

La prestazione lavorativa è resa in alcuni mesi dell'anno formativo, tale tipologia è ammessa per 6, 7, 8 e 10 mesi

Aspetti stipendiali/previdenziali

La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, ad esempio, a fronte di 306 ore di servizio annuali prestate, su 612 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione. Per il part-time verticale annuale, il trattamento economico è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese.

Nel caso di part-time quinquennale, il trattamento economico è pari all'80% della retribuzione per tutti i 5 anni.

Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta.

È possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale.

Quando fare richiesta

Una specifica [circolare](#) fissa ogni anno (solitamente entro la metà del mese di marzo), i termini e le modalità per la presentazione delle domande di:

- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale annuale
- articolazione pluriennale dell'orario di lavoro
- rinuncia e/o rinvio del periodo di riposo

Come fare richiesta

Le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dovranno essere **presentate utilizzando la modulistica presente in questa SCHEDA INFORMATIVA** (sezione modulistica) e allegata alla [Circ. prot. n. 249014 del 26/03/2025](#).

La domanda, completa del necessario parere espresso dal dirigente scolastico/formativo, dovrà essere presentata **presso la propria segreteria di riferimento**.

Accoglimento delle domande di part-time

I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica del personale a tempo pieno accertata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Se le domande pervenute, dovessero superare il numero di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del CCDP 05/02/2007.

La trasformazione dell'orario di lavoro è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto.

Il rapporto di lavoro part-time del personale A.T.A. è regolamentato dal punto di vista normativo da:

- [CCPL del 17 ottobre 2003 artt. 25 e 26 e ss.mm.](#)
- [CCPL 07 agosto 2007 art. 29](#)
- [CCDP 05 febbraio 2007](#)
- [Determinazione n. 94 del 23/06/2008](#)

[Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola](#)

[Ufficio gestione rapporto lavoro personale della scuola](#)